

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 19 febbraio 2016 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 30 aprile 2019, chiede, in via principale, il rimborso dell'importo complessivo di € 517,08, a titolo di commissioni finanziarie; in via subordinata, la riduzione dei costi *up front*, da rapportarsi al criterio della curva degli interessi. Il tutto e in ogni caso, oltre interessi e rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso in difetto di procura; nel merito, la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, trattandosi di un costo interamente corrisposto all'agente/mediatore. Precisa che l'onere restitutorio di tali commissioni riguarda i nuovi contratti e/o i finanziamenti in essere alla data della Comunicazione della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene l'eccezione relativa all'irricevibilità del ricorso non meritevole di accoglimento. Richiama, in proposito le 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' le quali non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, per ciò che ci interessa, non dispongono l'autenticazione

della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti (decisione n. 11888/2019).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le commissioni finanziarie abbiano natura *recurring*, in quanto remunerative di attività riferibili alla fase esecutiva del rapporto, di talché, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, l'importo da rimborsare va calcolato secondo il criterio lineare (decisione n. 9544/2020). In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a € 517,00, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	34
rate residue	62

TAN ▶	6,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	64,58%
- in proporzione alla quota	44,37%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
commissioni finanziarie	(recurring)	€ 800,64	€ 517,08	€ 355,24		€ 517,08

tot rimborsi ancora dovuti	€ 517
interessi legali	si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 517,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI